28959-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI - Presidente -
TERESA LIUNI
GAETANO DI GIURO
FRANCESCO ALIFFI - Relatore -
DANIELE CAPPUCCIO

Sent. n. sez. 486/2021
UP - 04/05/2021
R.G.N. 50134/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 01/03/2019 del TRIBUNALE di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni scritte, depositate ex art.23, d.l. 28 ottobre 2020 n.137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma ha dichiarato (omissis) (omissis), colpevole del reato di molestie, così derubricata l'originaria imputazione di atti persecutori, e per l'effetto, l'ha condannata alla pena di euro 300,00 di multa, concedendole i benefici della pena sospesa e della non menzione della condanna.

Alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni nonché della documentazione di riscontro e delle ammissioni provenienti dalla stessa imputata, il Tribunale ha ritenuto accertata la consumazione da parte della (omissis) di una pluralità di condotte di intrusione nella sfera personale di (omissis) nella consapevolezza della loro idoneità ad arrecargli disturbo.

In particolare, la (omissis), ancora invaghita del (omissis) - con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale di pochi mesi nel 2005 - a partire dal 2010 e fino alla data della denuncia, sporta nel 2015:

- gli aveva inviato numerosissime email nonostante il destinatario non le avesse risposto, mostrando disinteresse, proseguendo anche dopo essere stata espressamente invitata a smettere ogni contatto;

- lo aveva incontrato in due occasioni, nel novembre del 2014 e nell'aprile del 2016, nei pressi del luogo di lavoro chiedendogli, la prima volta, il numero di telefono e se l'amasse e, la volta successiva, allontanandosi solo dopo essersi accorta che il (omissis) le aveva scattato una foto;

- nell'ottobre del 2015, infine, gli aveva lasciato sulla moto un pacchetto contenente, tra l'altro, una pennetta USB con foto, mail ed un audio messaggio con cui gli chiedeva di tornare insieme.

2. Ricorre avverso la sentenza, (omissis) per il tramite del difensore di fiducia, avv. (omissis) articolando due motivi sintetizzabili nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. come segue.

2.2. Con il primo motivo deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 660 cod. pen., anche sotto il profilo dell'illogicità della motivazione.

In contrasto con i canoni interpretativi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati in dettaglio, il Tribunale avrebbe, in primo luogo, attribuito rilevanza a condotte prive delle caratteristiche richieste dalla fattispecie incriminatrice, con particolare riferimento all'elemento costitutivo "della petulanza o di altro biasimevole motivo", ancorando la sua valutazione alle percezioni soggettive della persona offesa, pur ritenuta scarsamente credibile.

Anche tenendo conto della natura eventualmente abituale del reato di cui all'art. 660 cod. pen., le condotte contestate, anche se considerate nel loro complesso, non possono qualificarsi come "molestia".

- l'incontro del novembre 2014 è stato casuale, si è protratto per pochi minuti, con modalità civili, senza alcuna invasione nella quiete privata della persona offesa;

- l'invio di mail, peraltro dal contenuto metaforico e poetico ed in continuità con le forme comunicative adottate nel passato, non è riconducibile,

indipendentemente dalla sua qualità e dal suo contenuto, alla fattispecie incriminatrice di molestia, avendo da tempo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, a differenza di ciò che avviene con l'uso del telefono, non determina una immediata interazione fra il mittente ed il destinatario, quindi una intrusione nella sfera privata di quest'ultimo il quale può decidere di volta in volta se accedere o meno al contenuto della comunicazione,

- il mero deposito del pacchetto sul motoveicolo della persona offesa, peraltro contenente oggetti, supporti audio e scritti di carattere poetico, artistico e sentimentale e con modalità espressive inidonee a turbare la quiete del destinatario, non ha arbitrariamente imposto alcuna forma di interazione alla persona offesa, la quale, d'altra parte consapevole dell'identità del mittente che aveva visto allontanarsi, lo aveva aperto solo in un secondo tempo, con un atto volontario ed autonomo, alla presenza della moglie solo quando aveva deciso di recarsi dal suo legale.

- - nell'incontro del 27 aprile, la (omissis) si è limitata a sostare, silente ed immobile, davanti all'ingresso della scuola di musica, mossa unicamente dalla necessità di chiedere al (omissis) la restituzione del plico recapitatogli in precedenza, salvo poi allontanarsi immediatamente dopo essere stata fotografata senza imporre la sua presenza.

Le accertate condotte, in definitiva, non integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 660 cod. pen., anche se valutate complessivamente, perché difetta il necessario carattere di assiduità e ripetitività idoneo a renderle per sé stesse moleste. Tra ogni condotta asseritamente molesta è, infatti, intercorso un ampio arco temporale. In disparte delle e-mail, peraltro, la dinamica relazionale non è andata oltre al mero incontro privo di contatti fisici o verbali.

2.2. Con il secondo motivo deduce insistenza dell'elemento soggettivo inteso come coscienza e volontà dell'agente di molestare e disturbare terze persone.

Il Tribunale ha ignorato che il (omissis) non ha mai adeguatamente comunicato alla (omissis) la necessità di astenersi da qualunque forma di interazione; anzi quest'ultima, alla luce della condotta, meramente passiva, tenuta dal (omissis), non solo ha ritenuto che i testi delle e-mail inviati fossero apprezzati ma ha, altrettanto ragionevolmente, interpretato le mail di risposta inviatele nel novembre 2014, per il loro contenuto ambiguo, non come una diffida o una intimazione ad interrompere i contatti, ma come comunicazioni non serie o reazioni emotive non attendibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, che propone una pluralità di censure relative all'elemento oggettivo del reato sotto il profilo della violazione della norma incriminatrice e del vizio motivazionale, è fondato solo laddove si duole della sussunzione nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 660 cod. proc. pen. della condotta consistita nel ripetuto invio di e-mail per quanto le stesse provochino turbamento o fastidio nel destinatario.

1.2. Va ribadito anche in questa sede che, per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'art. 660 cod. pen., devono concorrere, oltre alla condotta molesta del soggetto attivo, alternativamente gli ulteriori elementi della pubblicità o dell'apertura al pubblico del luogo dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato. E il mezzo telefonico assume rilievo - ai fini dell'ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico - proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1).

Partendo da questa premessa in plurime, condivisibili, decisioni la giurisprudenza di legittimità, in rigorosa applicazione del principio della tipicità che deve presiedere all' interpretazione della legge penale, ha precisato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione de qua, allo strumento del telefono possono essere equiparati altri mezzi di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni purché imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente (Sez. 1, n. 36779 del 27/9/2011, Ballarino e altro, Rv. 250807).

E' stata, conseguentemente, esclusa, a contrario, l'ipotizzabilità del reato in esame nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, "perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo ["La modalità della comunicazione è asincrona. L'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio": Sez. 1, n. 24510 del 17/6/2010, D'Alessandro, Rv. 247558). Dunque, contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà

di comunicazione non si potrebbe verificare (Sez. 1, n. 36779/2011; Sez. 1, n. 24510/2010 cit.), con la necessaria precisazione, imposta dal progresso tecnologico, nella misura in cui esso consente con un telefono "attrezzato" la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che avvertono non solo l'invio e la contestuale ricezione di sms (short messages system), ma anche l'invio e la ricezione di posta elettronica (in tal senso già, Sez. 3, n. 28680 del 26/3/2004, Modena, Rv. 229464).

1.3. L'eliminazione dell'inoltro ripetuto di e-mail dal novero delle condotte ritenute integranti il reato contestato non determina, tuttavia, l'insussistenza dell'addebito, continuando a mantenere rilevanza penale quelle ulteriori, poste in essere dalla ricorrente anche dopo essere stata diffidata dal (omissis) "a smettere ogni contatto".

Infatti, secondo l'accertamento del giudice del merito, condotto in base a criteri non manifestamente illogici e contestato in questa sede con censure, di tipo controfattuale, che si risolvono nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità, la (omissis), oltre ad inviare le e-mail, dal novembre del 2014 all'aprile 2016, non solo aveva imposto la sua presenza fisica in più incontri al (omissis), ma:

- in un'occasione aveva esplicitato la richiesta di riprendere il rapporto affettivo, riprendendo i temi di cui aveva diffusamente parlato nelle e-mail;
- in un altro episodio, dopo avere aspettato che la persona offesa sopraggiungesse, aveva lasciato sul sedile della sua moto un pacco contenente, oltre ad un audio lettera in cui chiedeva al (omissis) di "tornare insieme", testi musicali, foto e scritti in parte evocativi della pregressa relazione sentimentale per il resto dimostrativi della perfetta conoscenza dei suoi attuali spostamenti e dei luoghi frequentati da lui personalmente e dal figlio;
- si era appostata nei pressi del luogo di lavoro del (omissis), allontanandosi solo dopo essersi accorta che quest'ultimo le aveva scattato una fotografia.

Si tratta di condotte che, indipendentemente dal lasso temporale intercorso tra le stesse o meglio dalla loro stessa reiterazione, singolarmente considerate integrano il reato di cui all'art. 660 cod. pen., che, non avendo natura necessariamente abituale, si consuma ogni qual volta l'agente compia una sola azione suscettibile di determinare nella persona offese gli effetti tipici della molestia e del disturbo, attraverso le più svariate forme di invasione dell'altrui sfera privata, che possono consistere anche nella semplice instaurazione, con modalità oggettivamente fastidiose, pressanti ed indiscrete, di un rapporto comunicativo e confidenziale non gradito dalla vittima. Le condotte accertate a carico della (omissis) hanno, senz'altro, prodotto effetti di questo tipo. L'imputata, infatti, consapevole della decisa contrarietà del (omissis) anche solo a continuare

la corrispondenza via e-mail, lo aveva appositamente fermato su una pubblica via per esternargli le sue proposte sentimentali, lo aveva seguito fino al luogo di lavoro rimanendovi a lungo appostata, lo aveva seguito, riuscendo nell'intento di recapitarli oggetti evocativi non solo della perdurante intenzione di proseguire il corteggiamento o, quanto meno, la relazione interpersonale, ma anche di acquisire informazioni sui suoi familiari e suoi spostamenti e, in tal guisa, aveva, di volta in volta, interferito sgradevolmente nella sfera privata della controparte, disturbandola.

La giurisprudenza di questa Corte, in adesione alla medesima opzione ermeneutica, ha ritenuto che il reato di molestia possa, ad esempio, essere integrato dall'inseguimento insistente della persona offesa o del suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di questa e da arrecarle turbamento (Sez. 1, n. 11198 del 18/02/2020, Cirioni, Rv. 279048; Sez. 1, n. 18117 del 11/02/2014, Scognamillo, Rv. 259295). D'altra parte, la molestia ed il turbamento di cui all'art. 660 cod. pen. non vanno confusi con le più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l'incolumità propria o altrui e l'alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente integrano il più grave reato di atti persecutori ex art. 612- bis cod. pen (Sez. 5, n. 36139 del 04/04/2019, D., Rv. 277027).

2. Il secondo motivo, relativo all'elemento soggettivo, è generico e comunque manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, nell'affrontare il tema, ha, con apparato argomentativo coerente e logico, rilevato che la persona offesa aveva, in più occasioni, comunicato all'imputata la sua netta contrarietà a coltivare un rapporto, anche solo virtuale attraverso lo scambio di e-mail, utilizzando all'uopo espressioni dal contenuto talmente inequivoco (il (omissis) aveva rappresentato di "sentirsi stalkerizzato") che la stessa ricorrente ha dovuto ammettere, con una ricostruzione alternativa invero arditamente prospettata come più plausibile di quella del Tribunale, che esse non esprimevano il reale pensiero di chi le aveva scritte ma erano il frutto di sarcasmo.

3. La parziale fondatezza del ricorso induce a riscontrare l'intervenuta maturazione della causa di estinzione del reato della prescrizione. Considerata l'epoca di commissione dell'ultima condotta accertata, il termine massimo di prescrizione è venuto a scadenza il 27 aprile 2021.

3.1. Non vi è stata alcuna sospensione o interruzione nell'unico grado del giudizio né ha operato la sospensione prevista dalla normativa sull'emergenza pandemica Covid 19.

A quest'ultimo proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno, di recente, chiarito che la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti per i quali ricorra la duplice condizione dell'essere pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di essere pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020Ciò implica che per i procedimenti pervenuti dal 9 marzo, l'effetto sospensivo si produce a partire dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto il comma 3-bis dell'art.83, mentre per quelli iscritti in data successiva al 30 aprile 2020, la sospensione opera fin dal momento della loro iscrizione). Quanto invece alla sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dal successivo quarto comma dell'art. 83 cit. hanno aggiunto che essa si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale escludendo che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto "la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia" (Sez Un. n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432)

3.2. Risultano, di conseguenza, inapplicabili sia la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità prevista dal comma 3-bis dell'art. 83, perché il procedimento è pervenuto alla cancelleria della Corte di Cassazione il 21 dicembre 2019, quindi in un periodo diverso da quello intercorrente tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, sia la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, perché la prima udienza dinanzi la Corte di cassazione non è stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, bensì originariamente per il 24 giugno 2020 e successivamente per la data odierna del 4 maggio 2021, con provvedimento di rinvio disposto in data 18 maggio 2020, anche esso successivo al giorno 11 maggio 2020.

4. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione

Così deciso, in Roma il 4 maggio 2021

Il Consigliere estensore
Francesco Aliffi

Il Presidente
Monica Boni

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

2 3 LUG 2021

Il Funzionario Giudiziario
Rosa COZZOLINO